

STATUTO

TEMENOS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA'LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BISCEGLIE BA VIA DEI
CONFEZIONISTI 8/14

Numero REA: BA - 306424

Codice fiscale: 04297110720

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-06-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"

AL N° 1.702 DI RACCOLTA

STATUTO

"TEMENOS - Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata"

Articolo 1 - COSTITUZIONE

E' costituita una società cooperativa denominata "TEMENOS - Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata".

La società cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito Albo previsto dall'art. 2512 c. c. presso il quale verranno depositati annualmente i bilanci.

Articolo 2 - SEDE

La società ha sede nel Comune di Bisceglie.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato o la istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie.

Articolo 3 - OGGETTO

La società non ha finalità di lucro ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso gestione di servizi socio-sanitari, educativi e di formazione disciplinati dai regolamenti, dai piani, dai programmi regionali in materia di interventi socio-sanitari ed educativi assistenziali.

La società potrà svolgere qualunque attività connessa o affine a quella sopra citata e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti alle medesime, nonchè assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma di imprese Cooperative, specie se svolgono attività analoghe o comunque necessarie all'attività sociale e dare adesioni.

Essa potrà inoltre compiere, nei limiti consentiti dalla legge, tutti gli atti necessari e/o utili al conseguimento dello scopo sociale, compiere, pertanto le operazioni mobiliari e/o immobiliari necessarie a tal fine e tali ritenute dall'organo amministrativo, ivi compresa la partecipazione a gare ed appalti presso Enti pubblici e privati.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione

in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa potrà operare anche con terzi, ma non prevalentemente.

Articolo 4 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2043 (duemilaquarantatre) e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 5 - CAPITALE SOCIALE E AUMENTO

Il capitale sociale è variabile ed è ripartito in un numero illimitato di quote.

L'ammissione di nuovi soci nelle forme previste dall'articolo 2528 c.c. non importa modifica dell'atto costitutivo.

La società, può tuttavia deliberare aumenti di capitale con modifica dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti del c.c..

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzato dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Articolo 6 - SOCI - QUOTE

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a tre (3); se successivamente il numero dei soci diviene inferiore, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione; il tutto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2522 del Codice Civile.

Articolo 7

Possono essere soci tutte le persone fisiche di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che, per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori della società ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori - che esercitano un'attività retribuita;
- b) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, i quali non possono superare la metà del numero complessivo dei soci.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della società, ma comunque, in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio o che abbiano interessenza diretta in imprese che svolgono la stessa attività della cooperativa, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di

Amministrazione. Possono essere soci, inoltre, Enti, Organismi e persone giuridiche.

Articolo 8

Chi intende essere ammesso come socio, dovrà presentare al Consiglio d'Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, cittadinanza;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà in ogni caso essere inferiore e né superiore al limite fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. La domanda d'ammissione da parte di Enti, Organismi e persone giuridiche, in luogo di quanto indicato alle lettere a) e b) dovrà contenere:

- l'indicazione della denominazione o ragione sociale, della sede, dell'attività svolta, delle caratteristiche degli enti associati;

- Copia dello statuto e copia della delibera di autorizzazione a partecipare alla cooperativa, con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, l'Organismo o persona Giuridica.

Il Consiglio d'Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate in detto articolo, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei Soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 9.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione dell'ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contestuale versamento della tassa d'ammissione e di quanto previsto dal presente statuto. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata con l'immediata annotazione nel libro Soci.

Articolo 9

I nuovi soci dovranno versare la tassa di ammissione nella misura che sarà determinata di anno in anno dal Consiglio d'Amministrazione, e sottoscrivere la quota sociale di cui al comma c) del precedente articolo 8.

Essi sono obbligati:

- a) al versamento immediato della tassa di ammissione;
- b) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;
- c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni

delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
d) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività della società a seconda delle necessità della stessa.

Articolo 10

E' vietato ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identico scopo sociale ed esplicano un'attività concorrente, nonché, senza espresso parere del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese avendo oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa.

Articolo 11

I Soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità come anche persone non Socie, avendo particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa stessa, possono diventare Soci onorari della cooperativa, sempre con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Articolo 12 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del "de cuius". L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente atto costitutivo per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e non oltre mesi sei dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente atto costitutivo, cui consegnerà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente atto costitutivo.

In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste.

Nel caso in cui comunque l'erede o il legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione del patrimonio sociale.

Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti secondo quanto in precedenza ed abbiano ottemperato a quanto in precedenza stabilito) gli stessi, coevamente al subentro in società devono nominare un rappresentante comune che li rappresenti nell'esercizio dei diritti amministrativi verso la società, e che abbia ogni facoltà, nessuna esclusa con riferimento ai diritti patrimoniali derivanti dalla partecipazione sociale stessa (ivi compresi i ristorni) fermo restando che i diritti patrimoniali spettanti alla pluralità degli aventi diritto (eredi o legatari) non possono in nessun caso eccedere le quantità spettanti al dante causa.

Articolo 13 - RECESSO

Il recesso del socio cooperatore è consentito:

- nei casi previsti dalla Legge;
 - al socio che non sia in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale, anche in via temporanea;
 - al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- E' vietato il recesso parziale.

La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata con raccomandata a/r all'organo amministrativo che deve esaminarla entro giorni sessanta (60) dal relativo ricevimento, comunicandone, nei sessanta (60) giorni successivi, e sempre con raccomandata a/r, al socio il provvedimento di accoglimento o di rigetto.

In quest'ultimo caso il socio nei sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in Tribunale.

Il recesso accolto produce effetto dal momento della comunicazione del provvedimento relativo al socio.

Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima della stessa; in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota secondo quanto infra.

Articolo 14

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio d'Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Articolo 15 - ESCLUSIONE

L'esclusione del socio è deliberata dall'assemblea dei soci:

- nel caso dell'articolo 2531 C.C.;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso dell'articolo 2286 del C.C.;
- nel caso di cui all'articolo 2288 comma 1 del c.c. il socio svolga attività in concorrenza con la società;
- nel caso non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- nel caso che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente

convocate;

- nel caso che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- nel caso venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto;
- nel caso svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- nel caso che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come determinato dall'articolo 1455 del Codice Civile;
- nel caso abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla società;
- nel caso venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- nel caso in qualunque modo arrechi danni, anche morali alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

La relativa delibera va comunicata con raccomandata a/r al socio che, nei sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in Tribunale.

L'esclusione produce effetto dall'annotazione del o nel libro soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

La risoluzione del rapporto mutualistico con il socio prestatore, che non sia conseguenza dell'esclusione, sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione previa autorizzazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 16 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il socio receduto, o escluso, ovvero gli eredi del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota secondo quanto quivi in prosieguo:

- rimborso della partecipazione interamente liberata;
- rimborso del sovrapprezzo qualora sussista nel patrimonio sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2545 - quinquies comma 3 c.c.

La liquidazione della quota comprensiva di quanto o delle perdite imputabili al capitale è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificate o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del rapporto sociale. Il relativo pagamento sarà effettuato dalla società cooperativa entro sei (6) mesi dall'approvazione del bilancio.

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque (5) anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale ed il relativo valore è

devoluto a riserva legale.

Il socio uscente o gli eredi di quello defunto sono obbligati verso la società nei limiti di quanto ricevuto a mente di quanto precede se entro un anno dallo scioglimento o si manifesta insolvenza della società.

Articolo 17 - VINCOLI SULLE PARTECIPAZIONI SOCIALI E TRASFERIMENTO DELLE STESSE

Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a pegno nè ad altri vincoli se non con l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende sottoporre a pegno, a vincolo e cedere in tutto o parte le proprie partecipazioni sociali deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata che avrà il contenuto di cui all'art. 7) del presente atto costitutivo.

L'organo amministrativo comunicherà al socio detto provvedimento autorizzatorio o di diniego nel termine di giorni sessanta (60) dal ricevimento della raccomandata di cui sopra. Trascorso comunque il termine detto il socio è libero di vendere e l'acquirente che abbia i requisiti previsti dal presente atto costitutivo per divenire socio deve essere iscritto nel libro soci. Nel caso di provvedimento negativo il socio ha il diritto, nel termine di giorni sessanta (60), dal ricevimento della relativa comunicazione di proporre opposizione al Tribunale.

Articolo 18 - DECISIONI DEI SOCI

I soci possono adottare le loro decisioni mediante consultazione scritta attraverso corrispondenza e per voto scritto, salvo il metodo assembleare per le materie di cui all'art. 2479 del codice civile comma 4.

In ogni caso devono risultare dalle consultazioni scritte oggetto della decisione, il relativo parere ed il voto di ogni singolo socio. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente atto costitutivo, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, salvo i diversi casi previsti dalla legge in cui la convocazione sia riservata ad altri, in sede ordinaria o straordinaria, nei casi di legge.

L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi idonei a garantire la tempestiva informazione degli argomenti da trattare il loro elenco, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza. Esso va inviato al domicilio dei soci quale risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Può inviarsi con raccomandata a/r o semplice o anche consegnata a mano e controfirmata - per ricevuta - dal socio destinatario, o mercé fax munito del rapporto di ricezione.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale, o in via subordinata nel Comune ove ha sede la società, oppure altrove, purché in Italia.

L'avviso di convocazione conterrà anche le disposizioni concernenti la seconda convocazione fermo restando che questa non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.

Articolo 19 - ASSEMBLEA TOTALITARIA

In ogni caso, anche in difetto delle precedenti formalità la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale composto dai soci aventi diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 20 - CONVOCAZIONE ANNUALE

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, anziché entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, entro centoottanta giorni; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.

Articolo 21 - "QUORUM" COSTITUTIVI E "QUORUM" DELIBERATIVI INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Per la validità della costituzione dell'assemblea convocata in via ordinaria od in via straordinaria, come per la validità delle deliberazioni, tanto in prima quanto in seconda convocazione come nelle successive, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di s.r.l. Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci in regola con le disposizioni di legge in materia di intervento dei soci in assemblea di s.r.l.

Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare e, in tal caso, si applicano le disposizioni di legge. Ogni socio non può rappresentare più di un altro socio.

Articolo 22 - DISCIPLINA DEL DIRITTO AL VOTO

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto al voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto quale che sia la quota di capitale sottoscritta.

Articolo 23 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza dall'amministratore più anziano o unico, in mancanza da altra persona scelta dall'assemblea a maggioranza dei presenti.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accettare i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea; in caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolte da un notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o dal segretario o dal notaio, e riportato in apposito libro.

Articolo 24 - AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dall'assemblea dei soci in occasione della nomina.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, e scadono con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio del triennio".

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 cod.civ.

Articolo 25 - DURATA E SCADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito tra i soci all'atto della nomina e sono rieleggibili nel rispetto dei limiti previsti dall'art.2542 del codice civile.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo è stato ricostituito.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applicano gli articoli 2385 e 2386 cod. civ. in quanto compatibili.

Articolo 26 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente, anche un Vice presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Articolo 27 - ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando

intervengono tutti i Consiglieri in carica e i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito e delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

Articolo 28 - POTERI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Il Consiglio di Amministrazione inoltre:

- decide in merito all'ammissione di nuovi soci nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 2528 del codice civile;

- è autorizzato ad acquistare o rimborsare le quote della società nei limiti dell'art. 2529 del codice civile e con l'osservanza di tutti gli obblighi e le cautele dal medesimo derivanti e dalle norme ivi richiamate;

- autorizza o nega la cessione delle quote sociali comunicando al socio il relativo provvedimento nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il provvedimento di diniego dovrà essere motivato;

- ha i poteri concernenti il recesso dei soci stabiliti dall'art. 2532 del codice civile.

Al Consiglio, altresì, compete la nomina di direttori, procuratori ad "negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, come la determinazione delle relative condizioni, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge, in particolare è fatto espresso divieto di delegare a chiunque le materie previste dall'art. 2381 c. c., i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Fermo quanto sopra è consentita la delega di alcune attribuzioni, nei limiti consentiti dalla Legge, ad alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 29 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati nei limiti della delega.

Articolo 30 - COMPENSI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Agli amministratori, spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, nonché un

compenso che viene stabilito annualmente con decisione dei soci.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale se nominato.

I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 31 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere istituito qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli articoli 2543 e 2477 del codice civile.

Qualora istituito, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

Ove non sia nominato il collegio sindacale, ma sussistono i requisiti di legge, la cooperativa può nominare anche un revisore contabile monocratico.

Articolo 32 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna di Euro venticinque virgola ottantadue (25,82);
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altra riserva prevista per legge;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve indivisibili non possono distribuirsi né in vita della società né al momento dello scioglimento.

Articolo 33 - REQUISITI MUTUALISTICI

E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, alla società cooperativa di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dalla Legge 59/92.

Articolo 34 - ESERCIZIO SOCIALE - UTILI E RISTORNI

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo redigerà il bilancio e tutti i documenti a corredo prescritti dalle vigenti normative. Il bilancio dovrà essere approvato entro centoventi giorni (120) dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centoottanta (180) giorni qualora venga redatto bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze sociali connesse alla struttura ed all'oggetto della società segnalate dagli amministratori secondo quanto previsto dalla vigente normativa. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali utili annuali e costituirà la riserva legale nella misura come per legge; ne destinerà parte (nella misura come per legge) al fondo mutualistico attualmente prescritto dalla legge 59/92; statuirà sui dividendi nei limiti della legge. E' salvo in ogni caso il potere dell'assemblea di creare riserve divisibili tra i soci e/o riserve indivisibili fermi in ogni caso i limiti prescritti dalla vigente normativa.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in ogni caso la ripartizione del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 2545 - sexies c.c..

Articolo 35 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società cooperativa, ai sensi dell'art. 2545 duodecies del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge, con l'obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11 comma 5 della Legge 31 gennaio 1992 n.59.

Articolo 36 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia, in particolare trovano applicazione ex art.2519, 2° comma codice civile, in quanto applicabili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Firmato come per legge: Mario CONFALONE - Pietro ACQUAVIVA
Notaio. Vi è il segno del sigillo.

14 di 14